

Al Segretario Generale  
Comune di Portomaggiore  
**Dr.ssa Rita Crivellari**

Al Dirigente Risorse Umane e AA.GG.  
dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie  
**Dr.ssa Elena Bertarelli**

Al Dirigente Settore Finanze  
Comune di Portomaggiore  
**Dr.ssa Pirani Francesca**

**Verbale n. 18/ 2021 del 20 settembre 2021 - Parere del Revisore Unico**

**Oggetto: Parere in ordine alla proposta di deliberazione della Giunta PGC n. 72/2021 avente ad oggetto "Integrazione deliberazione G.C. n. 23 del 13/04/2021, concernente il Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) 2021/2023 - Approvazione schema di accordo per consentire ai Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore la cessione di capacità assunzionali" (art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000)**

Il giorno 20 del mese di settembre 2021 il Revisore del Comune di Portomaggiore - Provincia di Ferrara, **Rag. Lorena Rebecchi** nominata con delibera del **C.C. n. 30 del 26/09/2018**, in merito alla proposta di Giunta Comunale **PGC n. 72/2021** del Settore Risorse Umane ed Affari Generali dell'Unione Valli e Delizie avente ad oggetto "Integrazione deliberazione G.C. n. 23 del 13/04/2021, concernente il Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) 2021/2023 - Approvazione schema di accordo per consentire ai Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore la cessione di capacità assunzionali", inviata con nota prot. Unione n. 26750 del 16/09/2021, ed alla documentazione trasmessa con nota prot. Unione n. 23850 del 19/08/2021, procede a rilevare quanto segue:

**PREMESSO**

- che la gestione del Servizio Risorse Umane dell'Ente rientra nell'ambito della "Funzione Gestione delle Risorse Umane" conferita all'Unione Valli e Delizie, come da Convenzioni tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore e l'Unione dei Comuni Valli e Delizie reg. n. 6 del 01/10/2013;

**VISTI**

- la Parte II del Titolo VII del T.U. 18 agosto 2000, n.267;
- l'art. 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 che testualmente recita:  
<<...omissis... 8. A decorrere dall'anno 2002 gli organismi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che anche i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazione, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.>>;
  - ≈ l'art. 39 della legge 27/12/1997, n. 449 e successive modificazioni;
  - ≈ il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 ed, in particolare, l'art. 6 e l'art. 33;
  - ≈ l'art. 1 commi 557, 557 bis, 557 ter e 557 quarter della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni;

- ≈ le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche" del 08.05.2018, a firma del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della salute, definite in coerenza con quanto previsto dall'art. 6-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e preso atto di tutto quanto in esse contenuto;
- ≈ la Legge di Bilancio 2021 (L.178/2020);
- ≈ **l'art. 33 "Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria"**, del **D.L. n. 34 del 30.04.2019, convertito con modificazioni in legge 28 giugno 2019, n. 58**, il quale al **comma 2** testualmente recita:  
*"2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia....ommissis...";*
- ≈ Il Decreto del Ministro dell'Interno del 21/10/2020, pubblicato nella G. U. n. 297 del 30/11/2020, contenente "Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale", in cui all'art. 3, comma 2, si stabilisce che gli istituti giuridici ed economici connessi allo svolgimento del rapporto di servizio del Segretario titolare di sede convenzionata sono applicati dall'Ente capofila e che, ai fini del rispetto dei valori soglia di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, ciascun Comune convenzionato computa nella spesa di personale la quota a proprio carico e, per il Comune capofila, non rilevano le entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati dai Comuni convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa;
- ≈ l'art. 32 del D.Lgs. 267/2000, comma 5, che prevede che fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale

- ☞ l'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 32 del D.lgs.267/2000 introdotto con **l'art. 22, comma 5-bis, del D.L. n. 50/2017 convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96**, che stabilisce la possibilità per i comuni di cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte;
- ☞ l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017;

### CONSIDERATO

- ☞ che l'art. 33 del D.L. n. 34 del 30.04.2019, risulta applicabile solo ai comuni e **non alle Unioni**, come chiarito anche con deliberazione della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 4/SEZAUT/2021/QMIG del 31/03/2021;
- ☞ che gli enti intendono approvare l'accordo **per la cessione di possibilità assunzionali all'Unione da parte dei comuni** in cui si stabiliscono le modalità per consentire ai Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore la cessione, anche parziale, delle proprie capacità assunzionali per personale a tempo indeterminato all'Unione di Comuni di cui fanno parte, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 32 del D.lgs.267/2000 introdotto con l'art. 22, comma 5-bis, del D.L. n. 50/2017 convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, nonché della possibilità di cedere tra enti parte dei limite del trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017;
- ☞ che il Comune ha aggiornato, come risulta da relazione prot. Unione n. 23850 del 19/08/2021, la verifica del rispetto dei vincoli di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34 del 30.04.2019 e ss.mm.ii. nonché del rispetto del limite di cui ai commi da 557 a 557 quater della L. 296/2006 e ss.mm.ii.;

### ANALIZZATA

la documentazione sottoposta all'organo di controllo con note prot. Unione n. 23850 del 19/08/2021 e n. 26750 del 16/09/2021, e dato atto che dalla disamina della proposta di deliberazione e della documentazione allegata, si evidenzia :

- ☞ che con deliberazione **G.C. n. 10 del 9/2/2021** si è preso atto dell'assenza di situazioni di soprannumero od eccedenza di personale di cui all'art. 33 del D.Lg.s 165/2001, in seguito alla ricognizione effettuata dai dirigenti dell'Ente (attestazioni protocollate e conservate agli atti dell'Unione prot. n. 3061 del 02-02-2021 per Settore Tecnico, n. 1035 del 14-01-2021 per Settore Servizi alle Persone, n. 282 del 07-01-2021 per il Settore Finanze, n. 587 del 11-01-2021 per lo Staff Segretario Generale)
- ☞ **che il comune di Portomaggiore intende approvare l'integrazione al piano dei fabbisogni di personale 2021/2023 così come dettagliatamente riportato nella proposta di delibera di Giunta n. 72/2021;**
- ☞ che il Comune di Portomaggiore si colloca tra i Comuni con una bassa incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti, ai quali è riconosciuta una capacità di spesa aggiuntiva per assunzioni a tempo indeterminato;
- ☞ che il Comune di Portomaggiore si colloca tra i Comuni con una bassa incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti, ai quali è riconosciuta una capacità di spesa aggiuntiva per assunzioni a tempo indeterminato;

- ☛ che il Comune di Portomaggiore presenta infatti un rapporto inferiore al 27,00% (soglia per i Comuni tra i 10.000 e i 59.999 abitanti) rispetto ai dati del Rendiconto 2020 pari a **18,80%**
- ☛ il Comune potrà quindi incrementare la spesa registrata nell'ultimo rendiconto approvato (2020), per assunzioni di personale a tempo indeterminato, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore al valore soglia; Tale potenzialità espansiva della spesa esplicherà i suoi effetti progressivamente, secondo incrementi annuali di seguito indicati (specifici per la fascia demografica):
  - per il 2020 il 9% rispetto alla spesa di personale 2018;
  - per il 2021 il 16% rispetto alla spesa di personale 2018;
  - per il 2022 il 19% rispetto alla spesa di personale 2018;
  - per il 2023 il 21% rispetto alla spesa di personale 2018;
  - per il 2024 il 22% rispetto alla spesa di personale 2018;
- ☛ per il Comune di Portomaggiore tale potenzialità espansiva si concretizza nella possibilità di sostenere per l'anno 2021 una spesa per personale secondo la definizione di cui all'art. 2 comma 1 lettere a) del DM 17/03/2020 (esclusi strutture e organismi partecipati o facenti capo all'ente) pari € **1.821.593,70** = così conteggiati:

		<b>in base al rendiconto 2020 Aggiornato con dati Unione e Clara</b>
<b>Art. 4 comma 1 - VALORE SOGLIA – Spesa massima teorica</b>	Spesa teorica applicando 27,00% tabella 1 all'entrata	3.238.953,32
	- Quote parte spese personale per Asp e Unione anno	- 986.370,38
	<b>Spesa massima (valore soglia art 4 comma 1) depurata spesa dalle spese Unione ed ASP - con riferimento alla spesa del rendiconto</b>	<b>2.252.582,94</b>
<b>Art. 5 - PERCENTUALI MASSIME INCREMENTO DI PERSONALE IN SERVIZIO</b>	INCREMENTO MAX TABELLA 2 su spesa personale del Comune rendiconto 2018	16,00%* 1.570.339,40
	POSSIBILITA' ASSUNZIALE AL 31/12/2019 turn over art. 3 DL 90/2014 NON UTILIZZATA	170.083,19
	<b>VALORE PIU' ALTO TRA INCREMENTO E RESTI ASSUNZIONALI</b>	<b>251.254,30</b>
	<b>Spesa di personale 2018 + incremento spesa di personale ai sensi dell'art. 5 del DM 17/04/2020</b>	<b>1.821.593,70</b>
<b>Limite massimo spesa anno 2021 (valore più basso tra valore soglia - art 4 comma 1 e spesa 2018 incrementata ai sensi dell'art. 5)</b>		<b>1.821.593,70</b>
SPESA LIBERA (SPESA 2018)		1.570.339,40
SPESA SOLO PER TEMPO INDETERMINATO		251.254,30
TOTALE LIMITE MAX		1.821.593,70

- l'attuazione del piano dei fabbisogni 2021/2023 non richiede l'impiego delle possibilità espansive discendenti dal D.M. 17/03/2020, essendo prevista una spesa di personale per gli anni 2021, 2022 e 2023 (anche a regime) inferiore alla spesa storica del 2018 (€ 1.570.339,40), come di seguito evidenziato:

ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
<b>1.452.577,70</b>	<b>1.491.731,09</b>	<b>1.489.999,00</b>

- la sostenibilità delle spese di personale emerge anche dal rapporto annuale tra spese di personale ed entrate correnti in termini previsionali che risulta essere per il triennio 2021/2023 ampiamente al di sotto della soglia del 27% (21,27% per il 2021, 22,25% per il 2022, 22,55% per il 2023);
- che permane il pieno rispetto del vincolo di spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 296 del 27.12.2006 e ss.mm.ii. e del limite in materia di assunzioni flessibili di cui al comma 28, art. 9, del d.l. n. 78/2010 e s.m.i;
- che in sede di prima applicazione per il Comune di Portomaggiore l'accordo oggetto di approvazione con la predetta deliberazione, determina una cessione all'Unione di € 22.546,65 di possibilità assunzionali per l'anno 2021, da scomputare dalle nuove possibilità assunzionali frutto dell'applicazione della tabella 2 del Decreto attuativo del 17/03/2020;
- le motivazioni adottate in merito alla dichiarazione di immediata esecutività della deliberazione;

#### **DATO ATTO**

- che con deliberazione C.C. n. 8 del 28/04/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Rendiconto della gestione 2019;
- che il Comune ha approvato con delibera del Consiglio comunale di Portomaggiore n. 49 del 16.12.2020, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023;
- che il Comune ha approvato con delibera del Consiglio comunale di Portomaggiore n. 50 del 16.12.2020 dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL, il Bilancio di Previsione e relativi allegati atti di programmazione 2021-2023 ed i successivi provvedimenti con cui sono state approvate modifiche ed integrazioni;
- che il Comune ha approvato con delibera di Giunta del Comune di Portomaggiore n. 1 del 12.01.2021 dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL, il Piano esecutivo di gestione e annesso Piano delle Performance 2021-2023;
- che con deliberazione C.C. n. 8 del 29.04.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Rendiconto della gestione 2020;
- che il Comune di Portomaggiore come da rendiconto 2020, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale redatta ai sensi del DM Interno del 28/12/2018, risulta non deficitario;

#### **RICORDATO**

- che l'Ente aveva aderito alla "**Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale**", ai sensi dell'art. 243bis del D.Lgs n.267/2000;
- che ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 243-quater, comma 6 del d.lgs. 267/2000, L'Organo di revisione economico finanziaria, in data 08.01.2020, prot.n. 331, ha trasmesso all'Ente la "Relazione Organo di Revisione Economico-Finanziaria sullo stato di attuazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi", poi trasmessa dall'Ente a Ministero dell'Interno e Corte dei Conti, in cui si sono riportati i risultati conseguiti dall'Ente negli esercizi 2017 e 2018 e anche alcuni importanti risultati della gestione 2019 desunti dalla situazione di pre-consuntivo;

- che a fronte della suddetta Relazione, la **Corte dei Conti – Sez. Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna** con **deliberazione n. 10/2020** trasmessa allo scrivente a mezzo applicativo ConTE e acquisita al protocollo dell'Ente in data 07.02.2020, prot.n. 1795, "**ad esito del controllo eseguito ai sensi dell'art. 243 quater, comma 6, TUEL, ritiene realizzato il riequilibrio finanziario oggetto del piano pluriennale e, di conseguenza, reputa conclusa la relativa procedura.**"

#### **DATO ATTO**

- che la proposta di delibera di cui all'oggetto risulta corredata dai pareri entrambi favorevoli di **regolarità tecnica**, espresso in data **13/09/2021** dalla Dirigente del Settore Risorse Umane e AA.GG. dell'Unione **dr.ssa Elena Bertarelli**, e di **regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria** espresso in data **14/09/2021** dal Dirigente del Settore Finanze dell'Ente **dr.ssa Francesca Pirani**;

#### **ACCERTATO**

- ☞ Che la proposta di delibera della Giunta del Comune di Portomaggiore **PGC-72-2021** del Settore Risorse Umane ed Affari Generali – Unione, oggetto del presente parere, è improntata al rispetto dei principi di cui all'art. 39 della Legge 27/12/1997, n. 449 e successive modifiche ed integrazioni, nonché al rispetto delle norme in materia di personale attualmente vigenti;
- ☞ Che sono stati rispettati i criteri e i limiti dettati dall'art. 33 del D.L. 34/2019 dall'art. 1 commi 557, 557 bis, 557 ter, 557 quarter della Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii.;

#### **TUTTO CIO' PREMESSO**

- ☞ Il revisore **esprime motivato parere favorevole** alla proposta di deliberazione in esame, avendone verificato la conformità alle normative di legge vigenti in materia di assunzioni di personale degli Enti Locali.
- ☞ Il revisore come previsto dall'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 assevera il rispetto dell'equilibrio pluriennale di Bilancio come già verificato in occasione del proprio parere n. 15/2021 del 22 Luglio 2021 avente ad oggetto "*Verifica salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 193 del D. Lgs n. 267/2000 bilancio finanziario di previsione 2021-2023 e variazione al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 - terzo provvedimento con destinazione di quote vincolate avanzo 2020.*".

Mirandola , 20 settembre 2021.

Il Revisore Unico  
**Lorena Rebecchi**  
f.to in digitale